

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I

Registro Sentenze:782/05

Registro Generale: 934/2003

nelle persone dei Signori:

BARTOLOMEO PERRICONE Presidente

GIANCARLO MOZZARELLI Cons. , relatore

ALBERTO PASI Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del 07 Aprile 2005

Visto il ricorso 934/2003 proposto da:

XXX

rappresentato e difeso da:

BARTOLINI AVV. HELMUT ADELMO

con domicilio eletto in BOLOGNA

STRADA MAGGIORE 53

presso

SEGRETERIA TAR

contro

QUESTORE DI REGGIO EMILIA

rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede
MINISTERO DELL'INTERNO
non costituito

per l'annullamento, del provvedimento del 27.06.2003, con il quale il Questore di Reggio Emilia respingeva la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata in data 23.05.2003, ai sensi dell'art.32 D.Lgs 286/98,

Nella fase preliminare dell'Udienza pubblica del 07.04.2005 il ricorso è passato direttamente sulla base degli atti già depositati in giudizio, alla presenza dell'Avv.to dello Stato M.V.Lumetti;

Considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente impugna l'atto meglio indicato dianzi – che ha respinto la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età (in quanto minore sottoposto a tutela ex art.343 c.c.) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato in seguito al compimento della maggiore età- presentando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti, mentre l'amministrazione resistente richiede il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 25.09.2003 n.640, questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare presentata dal ricorrente.

Il ricorso è –ad avviso del Collegio- fondato.

Al riguardo osserva il Collegio che questo Tribunale Amministrativo Regionale con ordinanza 23.05.2002 n.397 rimetteva alla Corte costituzionale la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.32, comma1, del decreto legislativo 25.07.1998 n.286 nella parte in cui non comprende fra coloro a cui può essere convertito il permesso di soggiorno i minori stranieri sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.

Con Sentenza interpretativa di rigetto 23.05 – 05.06.2003 n.198 la Corte costituzionale decidendo la questione, innanzitutto ha precisato quanto segue::

“La disposizione di cui all'art.32, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, indubbiamente lacunosa nel mancato riferimento ai minori soggetti a tutela, può essere – se non interpretata estensivamente – comunque integrata in via analogica,sulla base della comparazione fra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela del minore e del rapporto di affidamento”.

Quindi, dopo aver esaminato gli istituti dell'affidamento e della tutela evidenziandone le peculiarità, le differenze e i profili di analogia, ha concluso ritenendo giustificata l'applicazione dell'art.32 al caso del minore straniero sottoposto a tutela, stante la sostanziale eguaglianza delle situazioni di fatto nelle quali si trovano i minori stranieri posti in affidamento o sottoposti a tutela.

La Corte ha poi richiamato le integrazioni all'articolo 32 citato, introdotte dall'articolo 25 della legge 30.07.2002 n.189 e concluso che "sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quelle previste nell'anzidetto articolo 25 e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela.

Sulla base di tale decisione deve dunque ritenersi la disposizione del comma 1 dell'articolo 32 del D.Lvo 25.07.1998 n.286 riferita anche ai minori sottoposti a tutela e di conseguenza, con riferimento alla fattispecie all'esame, illegittimo il diniego di permesso di soggiorno emanato nei confronti del ricorrente.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Ritiene infine il Collegio che -in considerazione della peculiarità della questione- le spese e competenze del giudizio debbano essere interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione I^:

- a. accoglie il ricorso e conseguentemente annulla l'impugnato provvedimento;
- b. spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna in data 07.04.2005

Presidente (B.Perricone)

Cons.rel.est. (G:Mozzarelli)

Depositata in Segreteria in data 03.06.05

Bologna, li 03.06.05

Il Segretario L. Berenga

N.R.G. «RegGen»